

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO N.45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.36/2023 e ss.mm. e ii.

Sommario

ART. 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO E FINALITÀ DELL'ISTITUTO.....

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - DESTINATARI

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RUP E DEI TITOLARI DELLE ATTIVITA' (GRUPPO DI LAVORO).....

ART. 5 - MISURA DELL'INCENTIVO, COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO..... ..

ART. 6 - GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE.....

ART. 7 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO

ART. 8 - CAUSE DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 9 - PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

ART. 10 - CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO DI PERCEPIRE L'INCENTIVO

ART. 11 - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO E FINALITÀ DELL'ISTITUTO

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023 "Codice dei Contratti Pubblici", di seguito menzionato come "Codice", modificato dal D. Lgs.209 del 31.12.2024 e dal D.L. n. 73 del 21 maggio 2025 convertito con modificazioni con la Legge n. 105/2025.

Il suddetto articolo disciplina la determinazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte nell'ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Il Codice stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e tutela della concorrenza.

Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione delle PP.AA. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

Detto principio costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste;

Inoltre, la finalità dell'istituto oggetto di regolamento è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ARES, in base alla L.R. Sardegna n. 24/2020, che l'ha costituita, svolge per le Aziende Sanitarie Locali, l'ARNAS Brotzu, l'AREUS, le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art.61 del Codice dei Contratti D.Lgs.36/2023, con il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità. Nell'esercizio di tale funzione può avvalersi della Centrale Regionale di Committenza di cui all'articolo 9 della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e ss. mm. e ii.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni individuate, il presente Regolamento trova applicazione in ARES, intesa sia nel ruolo di "amministrazione aggiudicatrice" di cui comma 2 dell'art. 45 del Codice, e sia nel ruolo di "centrale di committenza", avendo differenziato in questo Regolamento il sistema di calcolo degli incentivi.

Le fasi del processo di approvvigionamento, oggetto del presente Regolamento, sono:

- a) Programmazione delle gare
- b) Progettazione dell'iniziativa di acquisto (es. capitolato di gara)
- c) Affidamento
- d) Esecuzione del contratto

La disciplina dell'incentivazione è regolamentata nei successivi articoli ed è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione diverso dal Responsabile Unico del Procedimento (combinato disposto art. 45, c. 2 e art.31, c. 1, all. II 14). Detta disposizione vale anche nel caso in cui la nomina del DEC debba essere effettuata da altra Amministrazione Sanitaria cui è deputata l'esecuzione del contratto.

L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), sempre segnatamente alle attività incentivabili effettivamente svolte e con le specificazioni indicate nel presente Regolamento. Inoltre, può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra

quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice; quindi, non è riconosciuto per la mera adesione alla convenzione, senza attività tecnica aggiuntiva, né per le attività di natura amministrativa o gestionale connesse alla stipula del contratto derivato.

L'incentivo è altresì riconosciuto nei contratti stipulati nell'ambito di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e sempre per lo svolgimento di quelle attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili. In questo caso l'incentivo non è calcolato sull'intero valore dell'accordo, bensì viene costituito progressivamente con l'attivazione dei singoli contratti attuativi, in proporzione al loro valore economico.

In caso di appalti misti, come definiti dall'art. 14 comma 18 del D. Lgs. 36/2023, si applicano le norme del presente Regolamento riferite all'attività prevalente (lavori, servizi o forniture) anche alle altre prestazioni non prevalenti, in quanto compatibili.

ART. 3 - DESTINATARI

La quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, è corrisposta al personale che svolge le seguenti attività tecniche, indicate all'allegato I.10 del citato art. 45:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;

- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o analoga figura per contratti di beni e servizi;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario) o gestione flussi amministrativi;
- coordinamento dei flussi informativi;

Può accedere agli incentivi tutto il personale dipendente di ARES a tempo indeterminato, determinato e il personale della lista speciale ad esaurimento ex L.R. Sardegna 5 marzo 2008 n. 3, art. 6 comma 1 lettera f), limitatamente alle attività svolte durante il rapporto lavorativo in ARES. Possono altresì essere inclusi nei provvedimenti di liquidazione degli incentivi, i dipendenti delle altre Aziende ed Enti del SSR, preventivamente autorizzati dalle/gli stesse/i, che abbiano formalmente collaborato alle procedure di che trattasi, con i RUP ARES nello svolgimento in una o più delle attività indicate dal presente Regolamento.

Ai sensi del D.L. n. 73/2025, articolo 2, comma 1 lett. a), l'incentivo è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Per quanto attiene al personale dirigente del ruolo PTA (professionale - tecnico - amministrativo), in base ad una specifica previsione del CCNL attualmente in vigore 2019-2021, all'art 27 comma 2, si precisa che per i dirigenti PTA "continua" a trovare applicazione l'art 64 del CCNL 1996, e quindi l'eventuale erogazione degli incentivi è incompatibile con la retribuzione di risultato - limitatamente alla performance individuale. Tale previsione di incompatibilità non trova analogia applicazione per il personale dirigente del ruolo sanitario.

L'art. 8 comma 5 del D.L. 13 del 24.02.2023, convertito con modificazioni nella L. 41 del 21.04.2023, prevede che per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 8, per gli anni dal 2023 al 2026, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede

di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (oggi art. 45 del D. Lgs.36/2023), in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Tale previsione, per gli appalti banditi ai sensi del D. Lgs. 36/2023, è assorbita dalle attuali previsioni riguardanti il personale dirigenziale citate in precedenza.

In sede di verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e legali, le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale dirigenziale sono tenute a trasmettere al collegio dei revisori dei conti, al collegio sindacale e agli uffici centrali di bilancio, le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti e il numero dei beneficiari: pertanto ARES curerà l'adempimento in questione.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RUP E DEI TITOLARI DELLE ATTIVITA' (GRUPPO DI LAVORO)

Con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, viene individuato e nominato il RUP riferito alla singola procedura di affidamento.

Contestualmente alla nomina del RUP, che in questo caso sottoscrive l'Atto, o con provvedimento separato, per ciascun intervento, su proposta del RUP, vengono nominativamente individuati, da parte del Direttore della Struttura Aziendale competente per la realizzazione dell'intervento, i titolari delle attività indicate all'allegato I.10 del citato art.45 (Gruppo di Lavoro).

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, coerentemente col cronoprogramma definito per l'espletamento della gara e salvo proroghe non riconducibili a responsabilità dei soggetti stessi.

Qualora ARES sia anche competente all'esecuzione del contratto, su proposta congiunta del RUP e del titolare di ciascuna attività, vengono nominativamente individuati i collaboratori, da parte del Direttore della Struttura Aziendale competente per la realizzazione dell'intervento, previo nulla-osta da parte del Direttore della Struttura alla quale le risorse umane coinvolte risultino assegnate in caso non coincida con quella competente per l'attuazione dell'intervento.

Eventuali variazioni della composizione del gruppo di soggetti individuati come titolari delle attività ovvero come collaboratori, durante la realizzazione degli interventi, dovranno essere formalizzate con le stesse modalità e potranno avere effetto sulla ripartizione degli incentivi esclusivamente per le parti di attività realizzate successivamente a ciascuna variazione.

Ove le attività previste a carico dei collaboratori vengano espletate direttamente dal titolare delle stesse, a questo compete anche la relativa quota prevista per i collaboratori.

Quando ARES opera come Centrale di Committenza, individua un RUP per la procedura di affidamento, lasciando alle Aziende / Enti beneficiarie/i dell'appalto, la nomina del RUP di esecuzione dello stesso.

ART. 5 - LA MISURA DELL'INCENTIVO, COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali. Il contributo IRAP a carico della Stazione Appaltante dovrà essere calcolato a parte nel quadro economico della gara. La suddetta percentuale massima del 2% è calcolata in base alle diverse disposizioni previste dal presente regolamento in coerenza con quanto disposto dalle **tabelle A), B), C), D), E) ed F)** allegate al presente Regolamento.

Ai fini di cui al precedente comma, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.

L'incentivo, calcolato come descritto nel precedente capoverso, è così ripartito:

- l'80% tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice e all'art. 2 del presente Regolamento, ed i loro collaboratori;
- il 20 %, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato dalle quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione

del Dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4 del detto art. 45, secondo periodo, è destinato nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione ai fini di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice che vengono di seguito riepilogate:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui trattasi è in ogni caso utilizzata, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;

L'inserimento della procedura nel programma triennale per Servizi e Forniture ex art. 37 del Codice e nell'elenco di gare da effettuarsi come Centrale di Committenza delle Aziende / Enti del SSR, è condizione necessaria per la costituzione della quota di incentivo relativa all'intervento, tranne che per gli interventi effettuati come affidamento diretto entro le soglie di cui all'art. 50 del D. Lgs. 36/2023. Per poter accedere alla misura incentivante la gara può essere riprogrammata al massimo per due volte, salve oggettive motivazioni non dipendenti dal RUP o dalla Struttura cui appartiene.

Le somme devono essere previste alla voce "spese tecniche ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023" all'interno del quadro economico dell'intervento.

ARES, quando opera come Centrale di Committenza, effettua, sulla base del presente Regolamento, la previsione per l'intera procedura, comprese anche le fasi di gestione di competenza di altre Aziende / Enti. In tal caso l'accantonamento, avverrà per la sola quota della Centrale di Committenza che non potrà essere superiore al 25% dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 45; le quote di incentivo

per le attività successive all'aggiudicazione, dovranno essere impegnate dalle singole Aziende / Enti del SSR aderenti alla specifica procedura.

Nei casi in cui ARES operi come Centrale di Committenza, il RUP dovrà indicare, nell'autorizzazione a contrarre, che andrà chiesta ad ogni Amministrazione beneficiaria della procedura di gara, proporzionalmente alla sua quota, il rimborso degli incentivi attraverso il sistema delle partite contabili intercompany.

Qualora ARES si avvalga delle prestazioni di altra Centrale di Committenza e sia titolare dell'esecuzione del relativo contratto, nel rispetto dell'art. 45 comma 8 del Codice, l'accantonamento di cui comma 2 dell'art. 45 del Codice viene destinato nella misura di un quarto alla Centrale di Committenza, restando pertanto a disposizione di ARES nella misura di tre quarti; conseguentemente, in tale caso:

- le tabelle allegate al presente regolamento riportano cumulativamente nella misura massima del 60% (tre quarti di 80%) la ripartizione in favore del personale di ARES;
- viene determinata nella misura del 15% (tre quarti di 20%) la quota ARES di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice, restando il resto in favore dell'altra Centrale di Committenza di cui ci si è avvalsi.

L'accantonamento indicato nel quadro economico si intende nullo, e pertanto nessun incentivo può essere erogato, per gli interventi per i quali non si sia addivenuto all'aggiudicazione efficace, a prescindere dalla motivazione. L'accantonamento sarà effettuato dal Servizio Bilancio ARES, distinguendo in due autorizzazioni di spesa diverse la quota relativa al personale (80%) da quella relativa a quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice (20%).

Nell'ipotesi in cui l'appalto preveda esplicitamente opzioni (di proroga, di rinnovo, di estensione), l'accantonamento relativo a queste opzioni, pur essendo previsto nel quadro economico originario, dovrà essere effettuato solo in caso di effettivo esercizio dell'opzione; diversamente, qualora durante il periodo di efficacia del contratto dovessero esservi apportate modificazioni ai sensi dell'art. 120 del Codice, che comportino aumento dei servizi, forniture, lavori, sull'aumento dovrà essere stanziata l'integrazione dell'accantonamento, che avrà effetto su tutte le attività

effettivamente realizzate a tal fine secondo la certificazione del RUP, tenendo conto delle graduazioni sul valore totale previste dalle citate tabelle allegate.

In caso di affidamento diretto la costituzione dell'accantonamento, e conseguentemente degli incentivi, per la sola fase di aggiudicazione, è ridotta del 50% rispetto all'ordinario. Anche in questo caso l'erogazione dell'incentivo è subordinata alla negoziazione effettuata esclusivamente tramite piattaforma telematica e alla presenza in bilancio delle relative risorse.

L'importo dell'accantonamento di cui ai precedenti commi non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso d'asta offerto in sede di gara o di negoziazione.

ART. 6 - GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

La percentuale massima della misura incentivante indicata dall'art. 45 del Codice è graduata in ragione della complessità stimata in base al valore della gara. In tutti i casi previsti nel presente articolo, in relazione all'importo complessivo della gara, il calcolo dovrà essere fatto in maniera progressiva e quindi il valore totale degli incentivi sarà determinato dalla somma delle cifre derivanti dall'applicazione dell'aliquota prevista per ogni fascia di valore, così come definita nell'allegata tabella **A**. Pertanto il valore degli incentivi sarà calcolato in ragione dell'importo complessivo della gara, applicando progressivamente le percentuali previste per ciascuna fascia. Si esplicita il seguente esempio su una gara con base d'asta di 50 milioni di euro:

Scaglioni				%	importo lordo incentivo
	sino	a	1.000.000 €	2,0%	20.000 €
da	1.000.001 €	a	2.350.000 €	1,5%	20.250 €
da	2.350.001 €	a	4.700.000 €	1,0%	23.500 €
da	4.700.001 €	a	9.500.000 €	0,5%	24.000 €
da	9.500.001 €	a	15.750.000 €	0,4%	25.000 €
da	15.750.001 €	a	24.250.000 €	0,3%	25.500 €
da	24.250.001 €	a	50.000.000 e oltre	0,1%	25.750 €
					164.000 €

ART. 7 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELLA MISURA INCENTIVANTE

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) gli atti di proroghe non contemplate dal Codice;
- c) gli acquisti di beni e servizi per i quali non sia stato nominato il Direttore di Esecuzione, ovvero per quelli di valore inferiore ad euro 500.000 che non siano esplicitamente indicati come di particolare importanza; per soddisfare questa condizione il RUP e il Responsabile della Struttura cui afferisce il RUP, devono congiuntamente dichiarare, sotto propria responsabilità e dandone dettagliata e adeguata motivazione del caso specifico, che l'appalto ha le caratteristiche previste dall'art. 32, cc. 2 e 3, dell'allegato II.14 del Codice;
- f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti a termini dell'art. 56;
- g) i lavori in amministrazione diretta;
- h) le proroghe e le rinegoziazioni non previste negli atti di gara.

Art. 8 - CAUSE DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

In attuazione del principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, per ogni attività, opera o lavoro l'importo dell'accantonamento di cui ai precedenti articoli è soggetto a riduzione in funzione dei seguenti criteri:

- 1- per la fase relativa alla programmazione della spesa, in relazione al mancato rispetto dei tempi della gara come indicati nel programma triennale per Servizi e Forniture ex art. 37 del Codice e nell'elenco di gare da effettuarsi come Centrale di Committenza delle Aziende / Enti del SSR. Per l'accesso al sistema di incentivi è ammessa una sola riprogrammazione della tempistica attesa;
- 2- per la fase della progettazione, in caso di mancato rispetto dei tempi formalmente individuati per tale attività nell'atto di nomina del RUP;

3- per la fase dell'affidamento, secondo la tabella sotto riportata, in ragione dei tempi di aggiudicazione indicati all'art. 17 del Codice allegato I.3 che prevede le seguenti tempistiche:

- ove venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) procedura aperta: nove mesi;

b) procedura ristretta: dieci mesi;

c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;

e) dialogo competitivo: sette mesi;

f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

- per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo:

a) procedura aperta: cinque mesi;

b) procedura ristretta: sei mesi;

c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

Detti termini, di cui il RUP dovrà esplicitamente dar conto nell'autorizzazione a contrarre, decorrono dalla data di pubblicazione del Bando o dall'invito a offrire e cessano con l'aggiudicazione efficace. Non sono quindi da computarsi i tempi sottratti alle operazioni di gara da eventuali controlli sovraordinati, sospensioni derivanti da interruzioni giurisdizionali, o più in generale da provvedimenti obbligatori cui il RUP non può sottrarsi.

Sono fatte salve le variazioni del termine massimo previste dal Codice e che il RUP può legittimamente certificare ai sensi dell'allegato I.3 comma 4 del Codice.

Il superamento dei tempi indicati dall'allegato I.3 costituisce silenzio inadempimento e rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede.

Le riduzioni, in ragione dei criteri sopra esposti, opereranno con le seguenti proporzioni:

Tipologia	Misura	Riduzione incentivo
Tempi di programmazione (dalla programmazione all'aggiudicazione; massimo una riprogrammazione)	Entro l'anno programmato	0%
	Entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello programmato	50%
	Entro il secondo trimestre dell'anno successivo programmato	75%
	Oltre il semestre dell'anno successivo a quello programmato	100%
Tempi di progettazione (dalla nomina RUP all'indizione)	Entro il termine programmato	0%
	Entro il 5% dei tempi programmati	5%
	Dal 6% al 15% dei tempi programmati	10%
	Oltre il 15% dei tempi programmati	100%
Tempi di affidamento (dall'indizione all'aggiudicazione)	Diminuzione superiore al 10% dei tempi	0%
	Diminuzione dal 10° giorno al 10% dei tempi	5%
	Entro 9 giorni dal termine	10%
	Mancato rispetto del termine	100%

Le riduzioni di cui ai precedenti commi operano relativamente agli incentivi da corrispondere fino alla conclusione della fase di affidamento, e comunque limitatamente alla fase cui sono riferite.

Per quanto applicabile ad ARES, in caso di ritardi in sede di esecuzione dei contratti, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o aumento dei costi inizialmente previsti, la valutazione su

eventuali riduzioni da applicare, è di competenza del Responsabile del procedimento di fase esecutiva nominato, il quale individua i soggetti per lo svolgimento delle relative attività, ne definisce le percentuali da attribuire nei limiti di quanto indicato nelle corrispondenti tabelle allegate al presente Regolamento e valuta la regolare esecuzione del contratto anche sulla base di valutazioni di competenza della Struttura richiedente.

ART. 9 - PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

La corresponsione dell'incentivo è disposta con determinazione del Direttore della Struttura competente a porre in essere la procedura di gara, su proposta del RUP, nel rispetto delle percentuali, delle quote e delle tempistiche indicate nelle tabelle:

Tab. **A)** procedura in cui ARES esercita il ruolo di stazione appaltante e quello di gestore del contratto;

Tab. **B)** procedura in cui ARES è solo Centrale di Committenza;

Tab. **C)** procedura in cui ARES si avvale di altra Centrale di Committenza per l'appalto ed esercita il ruolo di gestore del contratto;

Tab. **D)** procedura in cui ARES si avvale di altra Centrale di Committenza per l'appalto in cui **non è previsto il rilancio competitivo** ed esercita il ruolo di gestore del contratto;

Tab. **E)** procedura in cui ARES si avvale di altra Centrale di Committenza per l'appalto in cui **è previsto il rilancio competitivo** ed esercita il ruolo di gestore del contratto;

Tab. **F)** autorizzazioni a contrarre successive all'entrata in vigore del nuovo Codice (1 luglio 2023) e fino alla decorrenza del nuovo (1 gennaio 2025).

La liquidazione degli incentivi avviene direttamente al personale interessato senza necessità di confluire in un fondo unico a patto che la stima degli incentivi, separati tra fase di aggiudicazione e fase di esecuzione, sia esplicitamente indicata nel quadro economico dell'intervento alla voce "incentivi funzioni tecniche". La corresponsione dell'incentivo sino alla fase dell'affidamento ha luogo successivamente all'adozione formale del provvedimento di aggiudicazione efficace, in relazione alle attività espletate.

Il RUP deve obbligatoriamente indicare, per ciascun soggetto coinvolto, l'anno di competenza delle somme liquidate, pena l'impossibilità di procedere alla liquidazione da parte del competente Settore incaricato del trattamento economico. IL RUP riferisce per iscritto di tale accertamento al Responsabile/Direttore della Struttura titolare dell'intervento cui si riferiscono gli incentivi. L'accertamento dovrà essere effettuato sulla base di apposita scheda di rendicontazione compilata e riferita a ciascun lavoro, servizio o fornitura. Tale scheda dovrà contenere, per ciascun soggetto cui si intende erogare gli incentivi: il tipo di attività assegnata e la prova che sia stata svolta, la percentuale realizzata, i tempi previsti e i tempi effettivi. La scheda è controfirmata dal dipendente interessato, validata dai soggetti preposti al controllo delle attività assegnate e inviata formalmente al responsabile della liquidazione insieme alla determinazione con la quale vengono liquidati gli incentivi.

L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Detto calcolo è effettuato dal Servizio del personale, in base all'interpretazione tecnica del dettato normativo, secondo il principio di competenza, ossia vanno inseriti gli incentivi maturati da ciascun dipendente nell'anno di competenza secondo quanto indicato dai RUP in sede di liquidazione degli stessi.

L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice.

Il mancato avvio dei servizi o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'aggiudicazione efficace e che il mancato avvio o la mancata acquisizione non siano da ricondurre a responsabilità dei soggetti che hanno svolto le attività prodromiche, oggetto dell'incentivo. Quindi, è esplicitamente proibita la corresponsione di incentivi per parti del procedimento ancora da svolgere in quanto il RUP potrà proporre alla liquidazione da parte del Dirigente della Struttura o del suo Responsabile solo attività già svolte e certificate.

Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, l'incentivo è comunque compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso, per gli operatori non titolari di incarichi di funzione, per lavoro straordinario.

La determinazione di liquidazione, che riporta l'elenco con i nominativi e gli importi spettanti ai soggetti coinvolti nel singolo progetto, viene trasmesso contestualmente al Servizio Personale e al Servizio Bilancio.

ART. 10 - CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO DI PERCEPIRE L'INCENTIVO

Non può essere disposto il pagamento di prestazioni gravanti sull'accantonamento nei casi in cui:

- il dipendente sia incorso in una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C. P. P., per uno dei reati tra quelli previsti dall'art. 94 del Codice, in quanto possibile, ed in relazione alla procedura d'acquisizione di che trattasi;
- sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso d'aggiudicazione, o, in relazione ad essa, abbiano cagionato danno, anche d'immagine, all'Azienda, accertato con ogni mezzo; nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sull'accantonamento, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile a dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi, sugli emolumenti, o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.

Qualora si ipotizzi la possibilità del verificarsi di un caso tra quelli previsti dal comma precedente, la Direzione aziendale, di norma su proposta del direttore/responsabile della Struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione o di altro responsabile di Struttura cui sia assegnato il dipendente, se diverso, può disporre la sospensione dei pagamenti fino alla conclusione degli accertamenti/processi (in sede penale o amministrativa o civile o contabile).

ART. 11 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla Delibera di approvazione del Direttore Generale ARES. Saranno assoggettate alle presenti disposizioni tutte le procedure di gara le cui autorizzazioni a contrarre siano adottate in data successiva dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024, e non siano già state oggetto di liquidazione di incentivi. Le procedure di gara con autorizzazione a contrarre precedente alla data del 31/12/2024, saranno gestite ai sensi del precedente Regolamento approvato con Delibera ATS n. 250 del 31.03.2021 salve le modifiche previste dal D.Lgs.36/2023 art.45 e per le quali è allegata una tabella (tabella F) per il calcolo che tiene conto delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs.36/2023.

Le liquidazioni già approvate dal Dirigente, relative ad autorizzazioni a contrarre adottate dal 1 gennaio 2025 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che non state oggetto di pagamento, dovranno essere ricalcolate con l'utilizzo delle disposizioni (anche tabellari) del presente Regolamento.

In sede di prima applicazione, in deroga a quanto sopra previsto, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, con riferimento ai dipendenti con qualifica dirigenziale, alle funzioni tecniche da essi effettivamente svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche se riferite a procedure già avviate a quella data ma ancora in corso. In tali casi i RUP, che sono titolari di procedimenti che vedono coinvolti come potenziali beneficiari degli incentivi tecnici dei dipendenti con qualifica dirigenziale, devono verificare la sussistenza delle suddette condizioni segnalandolo al proprio Responsabile affinché ne attesti la sussistenza delle stesse per andare in deroga.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa in materia. Qualora disposizioni legislative sopravvenute modifichino il quadro normativo di riferimento posto alla base del presente Regolamento, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili (aggiornamento dinamico); diversamente esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute; l'eventuale necessità di modificazione non impedisce la liquidazione di quote

dell'incentivo se esse, o quota/parte di esse, non risultino incompatibili con le modifiche da apportare a seguito delle nuove norme. È fatta salva in ogni caso la facoltà di revisionare il presente Regolamento con la medesima procedura di approvazione qualora se ne ravvedesse la necessità in base alla sua applicazione.

ALLEGATI

- 1) Tab. **A)** procedura in cui ARES esercita il ruolo di stazione appaltante e quello di gestore del contratto;
- 2) Tab. **B)** procedura in cui ARES è solo Centrale di Committenza;
- 3) Tab. **C)** procedura in cui ARES si avvale di altra Centrale di Committenza per l'appalto ed esercita il ruolo di gestore del contratto;
- 4) Tab. **D)** procedura in cui ARES si avvale di altra Centrale di Committenza per l'appalto in cui non è previsto il rilancio competitivo ed esercita il ruolo di gestore del contratto;
- 5) Tab. **E)** procedura in cui ARES si avvale di altra Centrale di Committenza per l'appalto in cui è previsto il rilancio competitivo ed esercita il ruolo di gestore del contratto;
- 6) Tab. **F)** autorizzazioni a contrarre successive all'entrata in vigore del nuovo Codice (1 luglio 2023) e fino alla decorrenza del nuovo (1 gennaio 2025);